



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 4394/IX-4

Fai della Paganella, 18 dicembre 2020

OGGETTO: PRATICA DI TUTTE LE ATTIVITA' ALPINISTICHE E DELLO SCI FUORIPISTA

N. 37 Reg. Ord.

IL SINDACO

Considerate le attuali particolari condizioni nivometereologiche, ed il quadro evolutivo delle stesse.

Ritenuto con decorrenza immediata, ricorrendo le condizioni definite come grado di pericolo marcato, forte e molto forte (rif. 3-4-5), così come individuati nella declaratoria contenuta nel bollettino valanghe (<https://valanghe.report/bulletin/latest>), di vietare la pratica di tutte le attività alpinistiche e dello sci fuoripista al di sopra dei 1700 mt di altitudine.

Rilevato pertanto necessario, al fine di preservare l'incolumità pubblica, vietare la pratica sportiva al di fuori dei tracciati e delle piste segnalate ed autorizzate, nelle condizioni di cui sopra.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

ORDINA

per quanto esposto in premessa, **l'adozione immediata** dei seguenti provvedimenti:

SONO VIETATE, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E, RICORRENDO LE CONDIZIONI DEFINITE COME GRADO DI PERICOLO MARCATO, FORTE E MOLTO FORTE (RIF. 3-4-5), COSÌ COME INDIVIDUATI NELLA DECLARATORIA CONTENUTA NEL BOLLETTINO VALANGHE (<https://valanghe.report/bulletin/latest>) LA PRATICA DI TUTTE LE ATTIVITA' ALPINISTICHE E DELLO SCI FUORIPISTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DELLA PAGANELLA AL DI SOPRA DEI 1700 MT DI ALTITUDINE.

La Società Paganella 2001 S.p.A. di Andalo si farà carico di adottare, per quanto di rispettiva competenza, tutti i dovuti accorgimenti dando la massima pubblicità al presente provvedimento. Si raccomanda alla precitata Società concessionaria di impianti e piste, di attenersi scrupolosamente ai piani di prevenzione e sicurezza approvati dalla P.A.T.



PEFC TM
PEFC/18-21-02/146



A V V E R T E

che ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Demanda a tutte le Forze dell'Ordine il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza.

Di **informare** che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 comma 6 della L.R. 13/1993, avverso la presente ordinanza, è ammesso nel termine di 30 giorni dalla notificazione ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento (D.P.R. 1199/1971) oppure in alternativa ricorso al T.R.G.A. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione.

I N F O R M A

gli escursionisti del conseguente obbligo di consultazione preventiva del bollettino valanghe reperibile al link <https://valanghe.report/bulletin/latest> e dell'opportunità di dotarsi di ricercatori elettronici e di attrezzature idonee per l'autosoccorso.

A V V E R T E

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.R.G.A. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
- dott.ssa *Maria Vittoria Motres* -

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo comunale e trasmessa a:

- Stazione Carabinieri di Andalo
- Consorzio Skipass Paganella
- Azienda per il Turismo
- Paganella 2001 S.p.A.
- Valle Bianca S.p.A.
- Comune di Andalo
- Comune di Vallelaghi
- Comune di Molveno
- Comune di Terre d'Adige